



Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn). Modifica

Legge in vigore	Progetto per la consultazione
<i>Ingresso</i> <i>Il Consiglio federale svizzero,</i> visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie (LFE); visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente, <i>ordina:</i>	<i>Ingresso</i> <i>Il Consiglio federale svizzero,</i> visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22, 42 capoverso 1 lettera c e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966³ sulle epizootie (LFE); visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983⁴ sulla protezione dell'ambiente; visti gli articoli 159a e 160 capoversi 1–3 della legge del 29 aprile 1998⁵ sull'agricoltura, <i>ordina:</i>
Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione ¹ La presente ordinanza disciplina il commercio dei sottoprodotti di origine animale e la loro eliminazione. ² Essa non si applica a: a. sottoprodotti di origine animale provenienti da acque reflue di macelli e stabilimenti di sezionamento nonché da impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale della categoria 1 o 2, dopo che i materiali solidi sono stati rimossi conformemente alle prescrizioni; b. corpi interi di animali selvatici o parti di essi non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, o che in seguito ad uccisione in osservanza delle buone prassi venatorie non vengono raccolti; c. ovuli, embrioni e sperma destinati alla riproduzione; d. latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati ottenuti, conservati, eliminati o utilizzati presso l'azienda di origine; e. conchiglie e carapaci di molluschi e crostacei privati dei tessuti molli e delle carni; f. ... g. prodotti del metabolismo, eccettuato se: 1. provengono da macelli, oppure 2. sono destinati all'importazione o all'esportazione; h. sottoprodotti di origine animale contaminati da radioattività, soggetti alla normativa in materia di radioprotezione; i. sottoprodotti di origine animale menzionati come rifiuti speciali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 2005⁶ sul traffico di rifiuti. ^{2bis} La presente ordinanza si applica ai resti alimentari che: a. provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero; b. sono destinati all'alimentazione degli animali; c. sono destinati a essere trasformati in concime o a essere utilizzati in impianti di produzione di biogas o di compostaggio, tranne se provengono da economie domestiche private e se sono miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area non vi è nessuna azienda detentrica di animali.	<i>Art. 2 cpv. 2 lett. g frase introduttiva e cpv. 2^{bis} lett. c</i> ² Essa non si applica a: g. contenuto dello stomaco e dell'intestino nonché liquame, eccettuato se: ^{2bis} ... c. concerne soltanto il testo tedesco

¹ RS 916.40

² RS 814.01

³ RS 916.40

⁴ RS 814.01

⁵ RS 910.1

⁶ RS 814.610

³ I seguenti sottoprodotti di origine animale sono inoltre soggetti all'ordinanza del 9 maggio 2012⁷ sull'impiego confinato: a. organismi geneticamente modificati o patogeni oggetto di esami di diagnostica medico-microbiologica; b. sottoprodotti derivati da animali geneticamente modificati o trattati con organismi geneticamente modificati o patogeni. ⁴ Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti la lotta alle epizootie nonché l'importazione, il transito e l'esportazione di sottoprodotti di origine animale.	
Art. 2a Applicabilità ai prodotti derivati ¹ I prodotti derivati sottostanno alla presente ordinanza se non hanno ancora raggiunto il punto finale (art. 3 lett. e). Per i prodotti derivati si applicano le stesse prescrizioni valide per i sottoprodotti di origine animale da cui sono stati ottenuti, sempre che non vi siano disposizioni derogatorie. ² I prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale sono enumerati all'allegato 1a. ³ I punti finali non si applicano ai prodotti derivati che vengono utilizzati come concime o alimenti per animali o che vengono successivamente trasformati in tali, ad eccezione degli alimenti per animali da compagnia.	<i>Art. 2a cpv. 3</i> ³ Non possono raggiungere il punto finale i seguenti prodotti derivati utilizzati o ulteriormente trasformati come alimenti per animali o concime. Le deroghe sono elencate nell'allegato 1a.
Art. 3 Definizioni Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano: a. <i>corpi di animali</i>: corpi di animali morti, nati morti o che non sono stati uccisi per la produzione di carne; b. <i>sottoprodotti di origine animale</i>: corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale e resti alimentari di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare, nonché ovuli, embrioni e sperma; c. <i>eliminazione</i>: raccolta, immagazzinamento, trasporto, trasformazione, riciclaggio, incenerimento e sotterramento di sottoprodotti di origine animale; d. <i>prodotto derivato</i>: prodotto ottenuto da sottoprodotti di origine animale mediante una o più fasi di trasformazione; e. <i>punto finale</i>: fase nella catena di fabbricazione a partire dalla quale un prodotto derivato non costituisce più un rischio specifico per la salute pubblica e animale e per l'ambiente; f. <i>animali da reddito</i>: animali tenuti dall'uomo e di cui è ammessa l'utilizzazione per la produzione di derrate alimentari, lana, pellicce, piume, pelame, pelli o altri prodotti derivati da animali, o che vengono impiegati in altro modo a scopi agricoli, nonché equidi; g. <i>animali da compagnia</i>: animali tenuti dall'uomo di cui non è ammessa l'utilizzazione per il consumo umano o che non sono destinati a tale scopo; h. <i>animali acquatici</i>: pesci della superclasse degli Agnati (Agnatha) e delle classi dei Pesci cartilaginei (Chondrichthyes) e Pesci ossei (Osteichthyes), nonché Molluschi (Mollusca) e Crostacei (Crustacea); - h^{bis}. <i>proteine animali trasformate</i>: prodotto derivato ottenuto da materiale della categoria 3 e adatto alla produzione di alimenti per animali o concime, con deroga per prodotti sanguigni, latte e latticini, colostro e relativi prodotti, fanghi di centrifugazione e di separazione, gelatina, proteine idrolizzate e fosfato bicalcico, uova e prodotti a base di uova, compresi i gusci di uova, fosfato tricalcico e collagene; i. <i>farina di pesce</i>: proteine di animali acquatici trasformate; j. <i>prodotti sanguigni</i>: prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, come plasma secco, congelato o liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati, congelati o liquidi, o miscele di tali prodotti; k. <i>proteine idrolizzate</i>: polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale;	<i>Art. 3 lett. h^{bis} - i e m^{bis} - n^{ter}</i> Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti: - h^{bis}. <i>proteine animali trasformate</i>: prodotto derivato ottenuto da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 e adatto alla produzione di alimenti per animali o concime, ad eccezione di: 1. prodotti sanguigni, 2. latte e latticini, 3. colostro e relativi prodotti, 4. fanghi di centrifugazione e di separazione, 5. uova e prodotti a base di uova, compresi i gusci di uova, 6. collagene e gelatina, 7. proteine idrolizzate, 8. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale; i. <i>farina di pesce</i>: proteine di animali acquatici, di altri animali acquatici invertebrati di allevamento e di stelle marine della specie <i>Asterias rubens</i> trasformate; - m^{bis}. <i>riciclaggio canalizzato</i>: riciclaggio di sottoprodotti di origine animale negli alimenti per animali da reddito, con cui si evita che gli animali da reddito ingeriscano sottoprodotti di origine animale che non possono essere somministrati alla rispettiva specie animale; - m^{ter}. <i>alimenti per animali da compagnia</i>: alimenti e articoli da masticare per animali da compagnia; n. <i>contenuto dello stomaco e dell'intestino</i>: contenuto del rumine, dello stomaco e dell'intestino di mammiferi e ratiti; - n^{bis}. <i>liquame</i>: escrementi e urina di animali da reddito diversi dagli animali acquatici in aziende di acquacoltura, con o senza lettiera; - n^{ter}. <i>escrementi di insetti</i>: miscela di escrementi di insetti da reddito, substrato alimentare, parti di insetti da reddito e uova morte, in cui la percentuale di insetti da reddito non supera il 5 per cento del volume o il 3 per cento del peso;

l. <i>collagene</i>: prodotti a base di proteine ottenuti da ossa, pelli, pelame, tendini e legamenti di animali; m. <i>gelatina</i>: proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene; n. <i>prodotti del metabolismo</i>: urina nonché contenuto del rumine, dello stomaco e dell'intestino; o. <i>materiali solidi</i>: sottoprodotti di origine animale separati dalle acque reflue di un'azienda del settore alimentare o di uno stabilimento di eliminazione mediante grigliatura o predepurazione (flottazione o dispositivo di filtraggio); p. <i>presti alimentari</i>: rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari con costituenti di origine animale per il consumo immediato, come nuclei familiari, ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche; q. <i>prodotti apicoli</i>: miele, cera di api, pappa reale, propoli e poline; r. <i>centro di raccolta</i>: centro per l'immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prima di una loro trasformazione successiva; s. <i>impianto</i>: installazione utilizzata per la trasformazione, il riciclaggio e l'incenerimento di sottoprodotti di origine animale; t. <i>impianto di produzione di biogas</i>: impianto adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni anaerobiche; u. <i>impianto di compostaggio</i>: impianto ad uso professionale adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni aerobiche.	
Art. 6 Sottoprodotti di origine animale della categoria 2 I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono: a. carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali; b. corpi di pollame che per ragioni commerciali o nell'ambito della lotta alla salmonella è stato ucciso invece di essere macellato; c. prodotti del metabolismo; d. ... e. prodotti di origine animale non commestibili a causa della presenza di impurità; f. sottoprodotti di origine animale con residui in concentrazioni maggiori dei valori limite secondo l'ordinanza del 26 giugno 1995⁸ sulle sostanze estranee e sui componenti, o esclusi dalla catena alimentare a causa della positività di un test di rilevamento di sostanze inibitrici; g. materiali solidi provenienti da macelli diversi da quelli menzionati all'articolo 5 lettera f.	<i>Art. 6 lett. c, d ed f</i> I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono: c. contenuto dello stomaco e dell'intestino; d. liquame ed escrementi di insetti; f. sottoprodotti di origine animale con residui in concentrazioni maggiori dei valori limite secondo le disposizioni emanate dal Dipartimento federale dell'interno in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 lettera e dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), o esclusi dalla catena alimentare a causa della positività di un test di rilevamento di sostanze inibitrici;
Art. 10 Obbligo di notifica e registrazione ¹ Le persone fisiche e giuridiche che commerciano sottoprodotti di origine animale o li eliminano devono notificare anticipatamente tali attività al veterinario cantonale. ² La notifica deve contenere le seguenti informazioni: a. la dicitura degli impianti e degli stabilimenti nei quali si producono o si eliminano sottoprodotti di origine animale o da cui si immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale; b. il tipo di attività per le quali i sottoprodotti di origine animale sono utilizzati; c. le categorie dei sottoprodotti di origine animale utilizzati. ³ Non sussiste alcun obbligo di notifica per:	<i>Art. 10 cpv. 3 lett. a, f ed f^{bis}</i> ³ Non sussiste alcun obbligo di notifica per: a. l'eliminazione del contenuto dello stomaco e dell'intestino nonché del liquame se non sono importati o esportati per questo motivo; f. la consegna e l'acquisto di sottoprodotti di origine animale per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 33a; f^{bis}. l'acquisto di animali di piccola taglia destinati all'alimentazione animale per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 33b;

⁸ [RU 1995 2893, 2002 955, 2005 5749, 2008 793 4475 6027, 2009 4741, 2011 1985, 2012 2147, 2013 4715, 2015 3219. AS 2017 793 art. 12]. Vedi ora: l'O del 16 dic. 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (RS 817.021.23), l'O del 16 dic. 2016 sui contaminanti (RS 817.022.15) e l'O del DFI del 16 dic. 2016 concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.13).

⁹ RS 817.02

a. l'eliminazione di prodotti del metabolismo se non sono importati o esportati per questo motivo; b. il sotterramento di animali di piccola taglia in terreno privato (art. 25 cpv. 1 lett. d); c. il trasporto a titolo non professionale di sottoprodotti di origine animale al centro di raccolta; d. la raccolta e l'immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prodotti dalla propria azienda alimentare; e. la raccolta e l'immagazzinamento intermedio di resti alimentari nel luogo in cui sono prodotti; f. la consegna e l'acquisto di sottoprodotti di origine animale per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 34; g. l'utilizzo di sottoprodotti di origine animale delle categorie 2 e 3 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca, se i sottoprodotti di origine animale non sono importati o esportati per questo motivo. ⁴ Le persone fisiche e giuridiche soggette a notifica devono notificare al veterinario cantonale cambiamenti di nome, ambiti di attività nuovi o cambiati, la cessazione di un'attività nonché ristrutturazioni degli impianti e degli stabilimenti che possano influire sulla sicurezza sanitaria o dei prodotti. ⁵ Il veterinario cantonale registra le persone fisiche e giuridiche soggette a notifica nonché la dicitura da loro notificata degli impianti e degli stabilimenti di cui al capoverso 2 lettera a.	
Art. 11 Obbligo di autorizzazione ¹ Gli impianti e gli stabilimenti di cui all'allegato 1b necessitano di un'autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale. ² L'autorizzazione viene rilasciata se i requisiti costruttivi e gestionali determinanti per l'attività in questione secondo la presente ordinanza sono soddisfatti. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere preceduto da un'ispezione sul posto. ³ Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni o procedure di verifica previste dal diritto federale.	<i>Art. 11 cpv. 1</i> ¹ Gli impianti e gli stabilimenti di cui all'allegato 1b numero 1 necessitano di un'autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale.
Art. 13 Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all'USAV ¹ Il veterinario cantonale inserisce i seguenti dati nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione di cui all'ordinanza del 27 aprile 2022¹⁰ concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare: a. per ogni persona fisica o giuridica registrata: il numero di registrazione, il nome e l'indirizzo, le sue attività, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati nonché la dicitura degli impianti e degli stabilimenti da lei notificata; b. per ogni impianto e stabilimento autorizzato: il numero di autorizzazione, il nome e l'indirizzo dell'impianto o dello stabilimento nonché le attività che vi si svolgono, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati. ² L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può emanare prescrizioni tecniche sul tipo e il formato delle voci di cui al capoverso 1.	<i>Art. 13 cpv. 1 frase introduttiva</i> ¹ Il veterinario cantonale inserisce i seguenti dati nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione di cui all'ordinanza del 27 aprile 2022¹¹ concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA):
	<i>Art. 13a (nuovo) Elenchi delle registrazioni e delle autorizzazioni</i> L'USAV stila e pubblica elenchi delle persone fisiche e giuridiche registrate nonché degli impianti e degli stabilimenti autorizzati.
Art. 15 Controllo autonomo ¹ Le persone fisiche e giuridiche registrate devono redigere, documentare e attuare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui all'allegato 1b numeri 1, 4 e 5 è necessario redigere, documentare e attuare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all'allegato 2.	<i>Art. 15 cpv. 1 secondo periodo</i> ¹ ... Per gli impianti e gli stabilimenti autorizzati di cui all'allegato 1b numeri 11, 14 e 15 è necessario redigere, documentare e attuare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all'allegato 2.

¹⁰ RS 916.408

¹¹ RS 916.408

² I competenti organi di controllo di Confederazione e Cantoni hanno sempre accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni. ³ Se i risultati dei controlli non sono conformi alle prescrizioni si devono attuare immediatamente i provvedimenti necessari. In casi gravi, come la fornitura di sottoprodotti di origine animale di una categoria per la quale l'impianto o l'azienda in questione non hanno l'autorizzazione, oppure di errori nel processo di sterilizzazione, è necessario informare il veterinario ufficiale.	
Art. 17 Notifica della quantità eliminata Le persone fisiche e giuridiche registrate devono notificare al veterinario cantonale la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno nei loro impianti. La notifica deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo, specificando le categorie merceologiche.	<i>Art. 17 Notifica della quantità eliminata</i> ¹ Le persone fisiche e giuridiche registrate devono notificare al veterinario cantonale la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno nei loro impianti, se questi non possono essere conservati a temperatura ambiente. ² È esente dall'obbligo di notifica l'eliminazione di: - quantità totali fino a 1000 kg all'anno; - pelli, pelame, contenuto dello stomaco e dell'intestino, liquame ed escrementi di insetti. ³ Il veterinario cantonale può disporre la notifica della quantità eliminata al di fuori dell'obbligo di notifica. ⁴ La notifica deve avvenire specificando le categorie merceologiche. Essa deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Art. 20 Identificazione e schede d'accompagnamento ¹ I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da evidenziare la categoria a cui appartengono, salvo se si tratta di attività non soggette a notifica (art. 10 cpv. 3). ² Durante il trasporto ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d'accompagnamento o una decisione del controllo delle carni conformemente all'allegato 4 numero 3. Sono eccettuati i trasporti per attività non soggette a notifica (art. 10 cpv. 3) nonché i trasporti di resti alimentari. ³ Per i prodotti derivati valgono i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2: - fino al luogo dell'incenerimento o dell'eliminazione definitiva, se derivano da materiale della categoria 1; - fino all'impianto in cui vengono trasformati in alimenti per animali o concime; - fino alla loro trasformazione ai sensi dell'allegato 5, se sono destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici. ⁴ Il rilascio delle schede d'accompagnamento spetta allo spediteore dei sottoprodotti di origine animale. ⁵ Le schede d'accompagnamento vanno conservate per tre anni. I competenti organi di controllo federali e cantonali hanno sempre accesso alla documentazione. ⁶ I requisiti relativi a identificazione e schede d'accompagnamento figurano all'allegato 4 numeri 1 e 3.	<i>Art. 20 cpv. 1 e 2</i> ¹ I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da evidenziare la categoria a cui appartengono, salvo se si tratta di attività non soggette a notifica secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettere a–c ed e–g. ² Durante il trasporto, ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d'accompagnamento o una decisione del controllo delle carni conformemente all'allegato 4 numero 3. Sono eccettuati i trasporti per attività non soggette a notifica secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettere a–c ed e–g nonché i trasporti di resti alimentari.
Art. 22 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1 ¹ I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 vanno eliminati: - mediante incenerimento diretto; - mediante sterilizzazione a pressione secondo l'allegato 5 numero 1 seguita da: - incenerimento, oppure - produzione di combustibili o carburanti e successivo incenerimento. ² Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati per l'alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali. Non possono essere utilizzati corpi e parti di corpi di: - ruminanti di età superiore a 12 mesi;	<i>Art. 22 cpv. 2 lett. d</i> ² Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati per l'alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali. Non possono essere utilizzati corpi e parti di corpi di: animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati di cui all'allegato 4 dell'ordinanza del 18 agosto 2004¹² sui medicinali veterinari oppure nei quali sono stati riscontrati limiti massimi per i residui di cui alle disposizioni emanate dal Dipartimento federale dell'interno in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 lettera e ODerr¹³;

¹² SR 812.212.27

¹³ SR 817.02

b. animali geneticamente modificati; c. animali da compagnia; d. animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati di cui all'allegato 4 dell'ordinanza del 18 agosto 2004¹⁴ sui medicinali veterinari oppure nei quali sono stati riscontrati limiti massimi per i residui di cui alle disposizioni emanate dal Dipartimento federale dell'interno in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 lettera e dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹⁵ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; e. animali che potrebbero essere contaminati da radioattività. ³ Se non sussiste un pericolo per la salute pubblica e animale, il veterinario ufficiale può autorizzare l'uso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca nonché a fini tassidermici o per la produzione di trofei.	
Art. 23 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ¹ I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 vanno eliminati: a. secondo i metodi previsti all'articolo 22 per i sottoprodotti della categoria 1; b. mediante sterilizzazione a pressione, conformemente all'allegato 5, e successivo riciclaggio: 1. in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, 2. del grasso fuso nella fabbricazione di concimi organici o di altri prodotti tecnici, eccettuati i prodotti farmaceutici, cosmetici o medici, 3. dei materiali proteici e ossei nella fabbricazione di concimi organici. ² I prodotti del metabolismo possono essere riciclati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio oppure nella fabbricazione di prodotti tecnici. Quantità minime di tali prodotti possono essere compostate anche presso l'azienda di provenienza dell'animale macellato. ³ I sottoprodotti di origine animale con residui o risultati positivi ad un test di rilevamento di sostanze inibitrici secondo l'articolo 6 lettera f possono essere eliminati anche in una stazione di depurazione delle acque di scarico pubblica oppure, se si tratta di latte o colostro, fatti defluire in un pozzetto per la raccolta del colaticcio. Se non sono possibili altre modalità di eliminazione, il veterinario cantonale può permettere che il latte o il colostro dopo essere stato diluito almeno con un fattore di diluizione 4 venga spanto direttamente su superfici agricole, se ciò non comporta un rischio eccessivo per la salute pubblica e animale.	<i>Art. 23 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 nonché cpv. 2</i> ¹ I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 vanno eliminati: b. mediante sterilizzazione a pressione, conformemente all'allegato 5, e riciclaggio: 2. del grasso fuso nella fabbricazione di concimi o di altri prodotti tecnici, eccettuati i prodotti farmaceutici, cosmetici o medici, 3. delle farine di carne e di ossa nella fabbricazione di concimi. ² Il contenuto dello stomaco e dell'intestino nonché il liquame possono essere riciclati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio oppure nella fabbricazione di prodotti tecnici. Quantità minime di tali prodotti possono essere compostate anche presso l'azienda di provenienza dell'animale macellato.
	<i>Art. 25a (nuovo) Cremazione di animali</i> ¹ Nei crematori per animali è consentita la cremazione di: a. animali da compagnia ed equidi; b. altri animali provenienti da aziende detentrici di animali in Svizzera, se il veterinario cantonale responsabile dell'effettivo di provenienza e del crematorio per animali vi acconsente preventivamente. ² Gli animali che presentano segni di epizootia o sono soggetti a provvedimenti di sequestro ai sensi degli articoli 66–72 OFE¹⁶ non possono essere cremati. ³ I crematori per animali devono tenere un registro sulla provenienza, la specie e il numero di animali cremati.
Capitolo 4: Utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali e per la fabbricazione di concime e di prodotti tecnici	Capitolo 4: Utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali nonché fabbricazione e utilizzo di concime e di prodotti tecnici
Sezione 1: Divieti e deroghe	Sezione 1: Divieti di alimentazione

¹⁴ RS 812.211.27

¹⁵ RS 817.02

¹⁶ RS 916.401

Art. 27 Divieti ¹ Gli animali non possono essere alimentati con proteine derivate da animali della loro stessa specie. Fanno eccezione gli animali acquatici. ² I pesci d'allevamento non possono essere alimentati con proteine derivate da pesci d'allevamento della loro stessa specie. ³ Gli animali da reddito non possono essere alimentati con: a. resti alimentari; b. proteine animali; c. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale; d. alimenti per animali in cui sono presenti costituenti di cui alle lettere a–c. ⁴ Per l'attuazione dei capoversi 1–3, d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura l'USAV può stabilire in un'ordinanza metodi tecnici e valori soglia nonché criteri per impedire contaminazioni incrociate fra gli alimenti per animali per diverse specie.	<i>Art. 27 rubrica nonché cpv. 3 lett. e e 4</i> ³ Gli animali da reddito non possono essere alimentati con: e. foraggi verdi provenienti da terreni sui quali sono stati applicati concimi diversi dal liquame, a meno che il taglio dell'erba o il pascolo abbiano luogo dopo un periodo di attesa di almeno 21 giorni. ⁴ Per l'attuazione dei capoversi 1–3, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, il DFI può stabilire metodi e valori soglia.
	Sezione 1a (nuovo): Droghe per gli esperimenti sull'alimentazione
	<i>Art. 27a (nuovo)</i> ¹ L'USAV può autorizzare deroghe per gli esperimenti sull'alimentazione temporanei per i quali è possibile derogare ai divieti di cui all'articolo 27. ² Esso rilascia l'autorizzazione se i requisiti previsti dalle altre disposizioni della presente ordinanza sono per quanto possibile soddisfatti e se l'esperimento è compatibile con le norme e i trattati internazionali applicabili.
	Sezione 1b (nuovo): Droghe generali al divieto di alimentazione degli animali da reddito
Art. 28 Droghe In deroga all'articolo 27 gli animali possono essere alimentati con: a. latte e latticini, colostro, fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte secondo l'allegato 5 numero 31a, uova e prodotti a base di uova; b. collagene e gelatina di non ruminanti; c. proteine idrolizzate di non ruminanti o ottenute da pelli e pelami di ruminanti; d. grassi fusi da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all'articolo 7 lettere a e d–f dopo una trasformazione secondo l'allegato 5 numero 31.	<i>Art. 28</i> ¹ Tutti gli animali da reddito possono essere alimentati con: a. latte e latticini, colostro, fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte; b. uova e prodotti a base di uova; c. collagene e gelatina di non ruminanti; d. proteine idrolizzate di non ruminanti e ottenute da pelli e pelami di ruminanti; e. grassi fusi. ² Il collagene e la gelatina dei ruminanti possono essere somministrati solo ai non ruminanti. ³ I prodotti di cui ai capoversi 1 e 2 devono: a. essere costituiti o fabbricati da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 che si formano nell'ambito della produzione primaria o dell'ottenimento o della produzione di derrate alimentari o alimenti per animali; b. soddisfare i rispettivi criteri applicabili secondo l'allegato 5 numeri 30–38.
Sezione 2: Alimentazione degli animali da reddito	Sezione 2: Droghe al divieto di alimentazione degli animali da reddito in caso di riciclaggio canalizzato
Art. 29 Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti e ai vitelli In deroga all'articolo 27 capoverso 3, la farina di pesce può entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti e di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, se: a. è prodotta secondo l'allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38; b. quale costituente di alimenti per non ruminanti a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) è raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata	<i>Art. 29 Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti o ai ruminanti non svezzati</i> ¹ In caso di riciclaggio canalizzato, la farina di pesce può entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti o di prodotti in polvere sostitutivi del latte per ruminanti non svezzati, se: a. la farina di pesce è prodotta secondo l'allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38; b. il prodotto in polvere sostitutivo del latte viene commercializzato allo stato secco e dopo averlo diluito in un liquido viene

in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti; c. quale costituente di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) è raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per bovini adulti e altre specie animali; d. lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agro-scope; e. lo stabilimento di produzione tiene un registro sull'utilizzo della farina di pesce; e f. con deroga per i prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.	somministrato ai ruminanti non svezzati in aggiunta o in sostituzione del latte materno postcolostrale o a alla fine dello svezzamento; e c. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all'articolo 32a.
Art. 30 Somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti e agli animali acquatici In deroga all'articolo 27, i prodotti sanguigni possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti e animali acquatici, se: a. non provengono da ruminanti; b. provengono da macelli in cui non sono macellati ruminanti o in cui la macellazione dei ruminanti viene effettuata in locali separati; c. provengono da animali ammessi alla macellazione sulla base di un controllo ufficiale degli animali da macello; d. sono prodotti secondo l'allegato 5 numero 30a e si dimostra l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38; e. a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolti, immagazzinati, trasformati e trasportati in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti; f. lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agro-scope; g. lo stabilimento di produzione tiene un registro sull'utilizzo dei prodotti sanguigni; e h. gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.	Art. 30 Somministrazione di prodotti sanguigni di non ruminanti ai non ruminanti o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura In caso di riciclaggio canalizzato, i prodotti sanguigni di non ruminanti possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti o per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se: a. il sangue proviene da animali ammessi alla macellazione sulla base di un controllo ufficiale degli animali da macello; b. il prodotto sanguigno è prodotto secondo l'allegato 5 numero 30a ed è dimostrato l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38; e c. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all'articolo 32a.
	Art. 30a (nuovo) Somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di suini possono entrare nella composizione di alimenti per pollame o per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se: a. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di suini della categoria 3 di cui all'articolo 7 lettere a, e o f; b. le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l'allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38; e c. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all'articolo 32a.
	Art. 30b (nuovo) Somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di pollame possono entrare nella composizione di alimenti per suini o per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se: a. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di pollame della categoria 3 di cui all'articolo 7 lettere a, e o f; b. le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l'allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38; e c. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all'articolo 32a.

Art. 31 Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione generale In deroga all'articolo 27 capoverso 3, le proteine animali trasformate di non ruminanti, con deroga per quelle di insetti e di farina di pesce, possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se: - provengono da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all'articolo 7 lettera a, e o f; - sono prodotte secondo l'allegato 5 numero 30 e si dimostra l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38; - a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolte, immagazzinate, trasformate e trasportate in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti; - lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope; - lo stabilimento di produzione tiene un registro sull'utilizzo delle proteine animali trasformate; - gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende di acquacoltura registrate di cui all'articolo 6 lettera o^{bis} OFE¹⁷; e - gli altri animali da reddito tenuti nell'area dell'azienda di acquacoltura non entrano a contatto né direttamente né indirettamente con gli alimenti per animali acquatici.	Art. 31 Somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di diverse specie di non ruminanti possono essere entrate nella composizione di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se sono soddisfatti, per analogia, i requisiti di cui agli articoli 30a e 30b.
Art. 31a Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione per proteine animali trasformate di insetti ¹ In deroga all'articolo 27 capoverso 3 le proteine animali trasformate di insetti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se: - provengono da sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettera d; - i sottoprodotti di origine animale provengono da una delle specie di insetti seguenti: - mosca soldato nera (<i>Hermetia illucens</i>), - tarma della farina (<i>Tenebrio molitor</i>), - alfitobio (<i>Alphitobius diaperinus</i>), - grillo domestico (<i>Acheta domestica</i>), - grillo tropicale (<i>Gryllobates sigillatus</i>), - grillo silente (<i>Gryllus assimilis</i>), - mosca domestica (<i>Musca domestica</i>); - le larve degli insetti sono alimentate esclusivamente con prodotti di cui al capoverso 2; - sono prodotte secondo l'allegato 5 numero 30 e si dimostra l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38; - a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolte, immagazzinate, trasformate e trasportate in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti; - lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope; - lo stabilimento di produzione tiene un registro sull'utilizzo delle proteine animali trasformate; - gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende di acquacoltura registrate di cui all'articolo 6 lettera o^{bis} OFE¹⁸; e	Art. 31a Somministrazione di proteine trasformate di insetti al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ¹ In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di insetti possono entrare nella composizione di alimenti per pollame, per suini o per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se: - il materiale greggio proviene da sottoprodotti di insetti della categoria 3 di cui all'articolo 7 lettere d–f; - i sottoprodotti di origine animale provengono dalla produzione primaria di una delle seguenti specie di insetti: - mosca soldato nera (<i>Hermetia illucens</i>), - larva della farina (<i>Tenebrio molitor</i>), - alfitobio (<i>Alphitobius diaperinus</i>), - grillo domestico (<i>Acheta domestica</i>), - grillo tropicale (<i>Gryllobates sigillatus</i>), - grillo silente (<i>Gryllus assimilis</i>), - mosca domestica (<i>Musca domestica</i>), - baco da seta (<i>Bombyx mori</i>); - le larve degli insetti sono alimentate esclusivamente con prodotti di cui al capoverso 2; - le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l'allegato 5 numero 30 e si dimostra l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38; e - la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all'articolo 32a. ² Le larve degli insetti possono essere alimentate con sostrati vegetali e con i sottoprodotti di origine animale seguenti: - prodotti di cui all'articolo 28; - farina di pesce; - prodotti sanguigni di non ruminanti; - fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale.

¹⁷ RS 916.401

¹⁸ RS 916.401

i. gli altri animali da reddito tenuti nell'area dell'azienda di acquacoltura non entrano a contatto né direttamente né indirettamente con gli alimenti per animali acquatici. ² Le larve degli insetti possono essere alimentate con sostrati vegetali e con i sottoprodotti di origine animale seguenti: a. prodotti di cui all'articolo 28; b. prodotti sanguigni di non ruminanti; c. fosfato bicalcico e tricalcico; d. farina di pesce.	
Art. 32 Somministrazione di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico ai non ruminanti In deroga all'articolo 27 capoverso 3, il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se: a. provengono da sottoprodotti di origine animale della categoria 3; b. sono stati fabbricati conformemente ai metodi di trasformazione di cui all'allegato 5; c. a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolti, immagazzinati, trasformati e trasportati in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti; d. lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope; e. lo stabilimento di produzione tiene un registro sull'utilizzo del fosfato bicalcico e del fosfato tricalcico; f. gli alimenti per animali in cui sono contenuti hanno un contenuto totale di fosforo inferiore al 10 per cento; e g. gli alimenti per animali sono immagazzinati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.	Art. 32 Somministrazione di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ai non ruminanti In caso di riciclaggio canalizzato, il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico di origine animale possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se: a. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all'articolo 7 lettere a e c-f; b. sono stati prodotti conformemente ai metodi di trasformazione di cui all'allegato 5; c. gli alimenti per animali in cui sono contenuti hanno un contenuto totale di fosforo inferiore al 10 per cento; d. la separazione lungo la catena degli alimenti viene garantita in conformità all'articolo 32a.
Art. 32a Requisiti della separazione lungo le catene degli alimenti per le diverse specie animali ¹ Per i requisiti della separazione lungo le catene degli alimenti per animali di cui agli articoli 29 lettere b, c ed f, 30 lettere b, e ed h, 31 lettere c, f e g, 31a lettere e, h ed i nonché 32 lettere c e g si applicano le disposizioni dell'allegato IV capo III e IV nonché del capo V sezioni B e C del regolamento (CE) n. 999/2001¹⁹. ² Nel quadro del regolamento (CE) n. 999/2001 l'USAV può stabilire in un'ordinanza misure tecniche per impedire contaminazioni incrociate fra gli alimenti per animali.	Art. 32a Requisiti della separazione lungo la catena degli alimenti per animali ¹ Il DFI disciplina i requisiti della separazione lungo la catena degli alimenti per animali per il riciclaggio canalizzato. ² Fa in modo che le contaminazioni incrociate vengono evitate nelle fasi del riciclaggio canalizzato seguenti: a. ottenimento di sottoprodotti di origine animale; b. trasformazione di sottoprodotti di origine animale; c. produzione di alimenti per animali con sottoprodotti di origine animale; d. utilizzo di alimenti per animali con sottoprodotti di origine animale in aziende dedite alla produzione primaria; e. trasporto e immagazzinamento.
	Art. 32b (nuovo) Trasporto e immagazzinamento ¹ Chiunque, nel caso di riciclaggio canalizzato, trasporti alternativamente diversi sottoprodotti di origine animale o alimenti per animali sfusi che non possono essere somministrati alle rispettive specie animali deve pulire i veicoli e le installazioni secondo una procedura documentata che impedisca contaminazioni incrociate. ² Il piano di pulizia deve essere approvato preventivamente dall'autorità competente. ³ Le pulizie effettuate devono essere registrate. Le autorità competenti hanno sempre accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per due anni.
	Sezione 2a (nuovo): Requisiti amministrativi in caso di riciclaggio canalizzato
	Art. 32c (nuovo) Obbligo di notifica e registrazione

¹⁹ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/894, del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.05.2017, pag. 117.

	¹ Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione che intendono ottenere o trasformare sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito con il riciclaggio canalizzato devono notificarlo preventivamente all'autorità cantonale competente. ² Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che intendono immagazzinare e utilizzare sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito con il riciclaggio canalizzato devono notificarlo preventivamente all'autorità di controllo degli alimenti per animali. ³ La notifica deve contenere le seguenti informazioni: a. la dicitura dello stabilimento; b. il tipo di riciclaggio canalizzato; c. se del caso, informazioni sulle registrazioni o autorizzazioni esistenti secondo la legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizootie e sugli alimenti per animali. ⁴ Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione secondo l'allegato 1b numero 2 vengono registrati dall'autorità cantonale competente.
	<i>Art. 32d (nuovo) Obbligo di autorizzazione</i> ¹ Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato 1b numeri 31–34 che intendono ottenere o trasformare sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito con il riciclaggio canalizzato necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente. ² Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all'allegato 1b numeri 35 e 36 che intendono immagazzinare e utilizzare sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da reddito con il riciclaggio canalizzato necessitano di un'autorizzazione dell'autorità di controllo degli alimenti per animali. ³ L'autorità competente rilascia l'autorizzazione se i requisiti determinanti per il riciclaggio canalizzato, compresi i requisiti per il trasporto e l'immagazzinamento, sono soddisfatti. Prima del rilascio dell'autorizzazione essa effettua un'ispezione sul posto.
	<i>Art. 32e (nuovo) Deroche all'obbligo di autorizzazione</i> I detentori di animali da reddito che per la produzione di alimenti composti per animali per uso esclusivo nella propria azienda utilizzano prodotti di cui agli articoli 29–32 non necessitano di autorizzazione se: a. sono registrati dall'autorità di controllo degli alimenti per animali come utilizzatori del prodotto in questione; b. tengono esclusivamente le specie animali a cui gli alimenti per animali sono destinati; e c. gli alimenti per animali prodotti da loro con: 1. proteine animali trasformate o prodotti sanguigni di non ruminanti contengono meno del 50 per cento di proteine grezze, 2. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale contengono meno del 10 per cento di fosforo totale.
	<i>Art. 32f (nuovo) Limitazione del periodo di validità e rinnovo dell'autorizzazione</i> ¹ L'autorizzazione è valida per dieci anni al massimo. ² Essa è rinnovata su richiesta, qualora dalla verifica risulti che i requisiti previsti dalla presente ordinanza per il riciclaggio canalizzato sono soddisfatti.
	<i>Art. 32g (nuovo) Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all'USAV</i> L'autorità cantonale competente inserisce per ogni azienda alimentare o stabilimento di trasformazione da essa registrato o autorizzato i dati per il riciclaggio canalizzato nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione ai sensi dell'O-SIFA²⁰.

	<i>Art. 32h (nuovo) Elenchi degli stabilimenti registrati o autorizzati</i> ¹ L'USAV stila e pubblica elenchi delle aziende alimentari o degli stabilimenti di trasformazione registrati e autorizzati. ² L'autorità di controllo degli alimenti per animali stila e pubblica elenchi degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento autorizzati.
	<i>Art. 32i (nuovo) Revoca dell'autorizzazione e divieto del riciclaggio canalizzato</i> Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi, l'autorità cantonale può sospendere o revocare l'autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente agli stabilimenti registrati il riciclaggio autorizzato. Essa valuta soprattutto: a. la natura e la gravità delle inadempienze in relazione ai pericoli per la salute pubblica e animale; b. la possibilità di rimuovere le inadempienze entro un termine ragionevole.
	<i>Art. 32j (nuovo) Controllo autonomo e verifica delle misure del controllo autonomo</i> ¹ Gli stabilimenti registrati devono redigere, documentare e attuare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza per il riciclaggio canalizzato. Per gli stabilimenti autorizzati è necessario redigere, documentare e attuare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all'allegato 2. ² Le autorità competenti hanno sempre accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni. ³ Il DFI può richiedere quali stabilimenti autorizzati di cui all'allegato 1b numero 3 devono far verificare il funzionamento delle misure del controllo autonomo mediante prelievi e analisi. ⁴ Se i risultati dei controlli non sono conformi alle prescrizioni, lo stabilimento deve attuare immediatamente i provvedimenti necessari.
Art. 33 Produzione di alimenti per animali da compagnia ¹ Gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettera a e devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all'allegato 5 numero 38. ² Gli alimenti trasformati per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettere a e c-f. Questi ultimi devono: a. essere sterilizzati a pressione oppure essere trattati secondo le disposizioni dell'allegato 5 numero 37; b. essere trasformati in impianti che producono esclusivamente alimenti per animali da compagnia o in cui non sono trasformati sottoprodotti vietati per la corrispondente categoria di animali da reddito; e c. soddisfare i requisiti microbiologici di cui all'allegato 5 numero 38. ³ I prodotti derivati possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia, se: a. soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2 lettere b e c; e b. sono trasportati direttamente da un impianto di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3 agli impianti di produzione degli alimenti per animali. ⁴ Se i prodotti derivati sono proteine animali trasformate si devono inoltre soddisfare i requisiti di cui all'allegato 5 numero 30. ⁵ I sottoprodotti di origine animale utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia possono essere immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti ed essere trasportati esclusivamente in recipienti appositi.	<i>Art. 33 cpv. 6</i> ⁶ Il DFI può stabilire i requisiti per la produzione separata ai sensi del capoverso 2 lettera b e per l'immagazzinamento e il trasporto separati ai sensi del capoverso 5.
Art. 34 Consegna diretta per l'alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi	<i>Art. 33a (precedente art. 34) / Art. 33a cpv. 3</i> ³ I sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettera a numero 2 di animali per i quali è prescritto un controllo delle carni se-

¹ Per l'alimentazione di animali da compagnia e altri carnivori non-ché uccelli necrofagi tenuti in cattività possono essere consegnati direttamente: a. sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettera a; b. corpi di animali o parti di essi di cui all'articolo 22 capoverso 2. ² Lo stabilimento in cui si producono i sottoprodotti di origine animale deve consegnarli direttamente al detentore di animali. Il detentore di animali può somministrarli solo ai suoi animali. ³ I sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettera a numero 2 di animali per i quali è prescritto un controllo delle carni secondo l'ordinanza del 16 dicembre 2016²¹ concernente la macellazione e il controllo delle carni, devono essere accompagnati da una decisione del controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali».	condo l'ordinanza del 16 dicembre 2016²² concernente la macellazione e il controllo delle carni devono essere accompagnati da una decisione del controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali».
	<i>Art. 33b (nuovo) Somministrazione di animali di piccola taglia destinati all'alimentazione di animale da compagnia nella propria azienda detentrica</i> I detentori di animali da compagnia possono somministrare nella propria azienda detentrica dei corpi di animali e parti di piccoli roditori, lagomorfi, pollame, pesci e insetti ai propri rettili, anfibi, uccelli e altri animali con esigenze particolari, a condizione che questi corpi e parti di animali non presentino segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali.
	Sezione 3a (nuovo): Diagnostica
	<i>Art. 34 (nuovo)</i> ¹ Per la diagnostica volta a individuare costituenti di origine animale vietati per l'alimentazione delle rispettive specie animali e per quella volta a individuare il triptanoato di glicerina, i laboratori di Agroscope sono responsabili in qualità di laboratorio nazionale di riferimento. ² Il DFI definisce le procedure di prelievo e i metodi di analisi. Tiene conto dei metodi di esame riconosciuti a livello internazionale.
Sezione 4: Fabbricazione di concime e di prodotti tecnici	Sezione 4: Fabbricazione e utilizzo di concime e di prodotti tecnici
	<i>Art. 34b (nuovo) Miscela di concime con farina di carne e ossa o con proteine animali trasformate</i> 1 I concimi contenenti farina di carne e ossa o proteine animali trasformate devono essere miscelati con un costituente autorizzato. 2 Previa consultazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura e dell'Ufficio federale dell'ambiente, l'USAV autorizza il costituente se: a. è composto da calce, liquame, urina, compost o residui di fermentazione di impianti di produzione di biogas o altre sostanze come i concimi minerali non utilizzati per l'alimentazione animale; b. non presenta rischi per il suolo e le acque; e c. rende la miscela non commestibile per gli animali e l'uso della miscela a scopi alimentari è escluso secondo la buona pratica agricola. ³ I concimi contenuti nei seguenti imballaggi non devono essere miscelati con un costituente: a. imballaggi finali di peso non superiore a 50 kg destinati al consumatore finale; b. sacchi preimballati di peso non superiore a 1000 kg, se contrassegnati correttamente.
	<i>Art. 34c (nuovo) Utilizzo di concime</i> ¹ I concimi contenenti farina di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono essere utilizzati in modo tale che gli animali da reddito non entrino in contatto con essi.

²¹ RS 817.190

²² RS 817.190

	² Il DFI può stabilire restrizioni sull'uso dei concimi e misure per evitare che vengano ingeriti dagli animali.
Art. 39 Garanzia di eliminazione in Svizzera ¹ Chi esporta sottoprodotti di origine animale deve essere in grado di eliminarli anche in Svizzera, in un impianto autorizzato all'eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria corrispondente, se il Paese di destinazione ne limita o vieta l'importazione. Sono fatte salve le convenzioni internazionali concernenti l'eliminazione transfrontaliera dei rifiuti. ² È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all'importazione, i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l'impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla differenza tra la capacità di trasformazione stabilita nell'autorizzazione per l'impianto e la quantità totale annua eliminata. ³ La garanzia di presa a carico non è necessaria se i sottoprodotti di origine animale esportati sono pelli e pelame, resti alimentari, prodotti di cui all'articolo 7 lettera d'oppure prodotti derivati immagazzinabili a temperatura ambiente, o se si tratta di una quantità annua totale inferiore a 1000 kg. ⁴ La quantità di sottoprodotti di origine animale esportati deve essere notificata mensilmente all'USAV. ⁵ Per il resto l'esportazione di sottoprodotti di origine animale è disciplinata dall'articolo 27 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 2015²³ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia e dall'articolo 52 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 2015²⁴ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.	<i>Art. 39 cpv. 1 primo periodo e cpv. 3</i> ¹ Chi esporta sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 17 capoverso 1 deve essere in grado di eliminarli anche in Svizzera, in un impianto autorizzato all'eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria corrispondente, se il Paese di destinazione ne dovesse limitare o vietare l'importazione. ... ³ <i>Abrogato</i>
Art. 45 Attuazione L'attuazione della presente ordinanza spetta ai Cantoni.	<i>Art. 45 Attuazione</i> ¹ L'attuazione della presente ordinanza spetta ai Cantoni. ² L'autorità di controllo degli alimenti per animali attua la presente ordinanza in tutti gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all'allegato 1b numero 36.
Art. 46 Controlli ufficiali ¹ I Cantoni vigilano sull'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. I Cantoni controllano gli impianti almeno una volta all'anno; la frequenza con cui sono controllati gli altri stabilimenti autorizzati e gli stabilimenti registrati dipende dal tipo e dal volume di attività che essi svolgono. ² Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è inoltre disciplinato dall'ordinanza del 26 ottobre²⁵ sugli alimenti per animali.	<i>Art. 46 Controlli ufficiali</i> ¹ I Cantoni e l'autorità di controllo degli alimenti per animali vigilano sull'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Essi controllano gli impianti almeno una volta all'anno e gli stabilimenti autorizzati e gli stabilimenti registrati periodicamente a seconda del tipo e del volume di attività che essi svolgono. ² Gli stabilimenti di cui all'allegato 1b numeri 2 e 3 registrati o autorizzati per il riciclaggio canalizzato devono essere controllati almeno una volta all'anno dall'autorità cantonale competente o dall'autorità di controllo degli alimenti per animali. ³ Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è inoltre disciplinato dall'ordinanza del 26 ottobre 2011²⁶ sugli alimenti per animali (OsAIA).
Allegato 1a (art. 2a cpv. 2) Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale 1 Biodiesel e residui del processo di distillazione, biogas e altri carburanti ottenuti da prodotti derivati. 2 Alimenti finiti per animali da compagnia e articoli da masticare in fusti e imballaggi pronti per l'uso e caratterizzati ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011²⁷ sugli alimenti per animali. 3 Pelli e pelame di animali ad unghia fessa: a. idonei al consumo umano ma utilizzati per altri scopi, b. sottoposti ad un processo completo di conciatura,	<i>Allegato 1a</i> (art. 2a cpv. 2 e 3) Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale 1 Biodiesel e residui del processo di distillazione, biogas e altri carburanti ottenuti da prodotti derivati. 2 Pelli e pelame di animali a unghia fessa: a. idonei alla produzione di derrate alimentari, ma utilizzati per altri scopi, b. sottoposti a un processo completo di conciatura, c. conciati al cromo (allo stato «wet blue»), d. allo stato «pickled pelts», oppure

²³ RS 916.443.11

²⁴ RS 916.443.10

²⁵ RS 916.307

²⁶ RS 916.307

²⁷ RS 916.307

c. conciati al cromo (allo stato «wet blue»), d. allo stato «pickled pelts», oppure e. trattati con calce e in salamoia, a pH compreso tra 12 e 13, per almeno 8 ore (pelli calcinate). 4 Trofei di caccia e altri preparati animali: a. ottenuti da ungulati e uccelli sottoposti a un trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente; b. ottenuti da specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli provenienti da regioni non soggette a restrizioni per motivi di polizia sanitaria. 5 Lana sottoposta a lavaggio industriale. 6 Piume, parti di piume e piumino sottoposti a lavaggio industriale o trattati con vapore caldo a 100 °C per almeno 30 minuti.	e. trattati con calce e in salamoia, a pH compreso tra 12 e 13, per almeno 8 ore (pelli calcinate). 3 Trofei di caccia e altri preparati animali: a. ottenuti da selvaggina ungulata e selvaggina da penna sottoposti a un trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente; b. ottenuti da specie diverse da selvaggina ungulata e selvaggina da penna provenienti da regioni non soggette a restrizioni per motivi di polizia sanitaria. 4 Lana sottoposta a lavaggio industriale. 5 Piume, parti di piume e piumino sottoposti a lavaggio industriale o trattati con vapore caldo a 100 °C per almeno 30 minuti. 6 I seguenti prodotti derivati utilizzati o ulteriormente trasformati come alimenti per animali o concimi: 61 Alimenti finiti per animali da compagnia e articoli da masticare in fusti e imballaggi pronti per l'uso e caratterizzati ai sensi dell'articolo 15 OsAIA²⁸. 62 Substrato di coltura pronto per la vendita non importato da Paesi terzi contenente meno del: a. 5 per cento in volume di prodotti derivati da materiali della categoria 2 o 3; oppure b. 50 per cento in volume di liquame trasformato. 63 Concime secondo il regolamento delegato (UE) 2023/1605²⁹.
Allegato 1b (art. 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1) Impianti e stabilimenti soggetti ad autorizzazione 1 Stabilimenti che trasformano sottoprodotti di origine animale con metodi di trasformazione di cui all'allegato 5 oppure all'articolo 21 capoverso 2. 2 Stabilimenti che inceneriscono sottoprodotti di origine animale, tranne se dispongono di un'autorizzazione di diritto ambientale. 3 Stabilimenti che producono combustibile o carburante da sottoprodotti di origine animale oppure che utilizzano tale combustibile. 4 Stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia. 5 Impianti che producono biogas e impianti di compostaggio. 6 Stabilimenti che producono concime organico e fertilizzanti. 7 Crematori e cimiteri per animali; 8 Stabilimenti che immagazzinano sottoprodotti di origine animale; per immagazzinare prodotti derivati è necessaria un'autorizzazione solo se sono: a. da eliminare mediante incenerimento; b. da utilizzare come alimenti per animali e se lo stabilimento non è registrato od omologato ai sensi degli articoli 46–54 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011³⁰ sugli alimenti per animali; c. destinati alla fabbricazione di concime organico e fertilizzanti. 9 Stabilimenti in cui avvengono le fasi successive della trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare cernita, taglio, riscaldamento, refrigerazione, congelamento e salatura dei sottoprodotti di origine animale, scuoiamento o asportazione del materiale a rischio specificato. 10 Stabilimenti alimentari, di trasformazione e di produzione di alimenti per animali di cui all'allegato IV capo V punto A del regolamento (CE) n. 999/2001³¹ in cui: a. sono prodotti, trasformati e utilizzati sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali; b. sono prodotti, trasformati e immagazzinati prima dell'esportazione sottoprodotti di origine animale per l'esportazione di proteine animali trasformate verso Paesi terzi.	<i>Allegato 1b</i> (art. 11 cpv. 1, 15 cpv. 1, 32c cpv. 4, 32d cpv. 1 e 2, 32j cpv. 3, 45 cpv. 2 nonché 46 cpv. 2) 1 Impianti e stabilimenti soggetti ad autorizzazione per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale 11 Stabilimenti che trasformano sottoprodotti di origine animale con metodi di trasformazione di cui all'allegato 5 oppure all'articolo 21 capoverso 2. 12 Stabilimenti che inceneriscono sottoprodotti di origine animale, tranne se dispongono di un'autorizzazione di diritto ambientale. 13 Stabilimenti che producono combustibile o carburante da sottoprodotti di origine animale oppure che utilizzano tale combustibile. 14 Stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia. 15 Impianti che producono biogas e impianti di compostaggio. 16 Stabilimenti che producono concimi. 17 Crematori e cimiteri per animali. 18 Stabilimenti che immagazzinano sottoprodotti di origine animale; per immagazzinare prodotti derivati è necessaria un'autorizzazione solo se i prodotti derivati sono: a. da eliminare mediante incenerimento; b. da utilizzare come alimenti per animali e se lo stabilimento non è registrato od omologato ai sensi degli articoli 46–54 OsAIA³²; c. destinati alla fabbricazione di concime. 19 Stabilimenti in cui avvengono le fasi successive della trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare cernita, taglio, riscaldamento, refrigerazione, congelamento e salatura dei sottoprodotti di origine animale, scuoiamento o asportazione del materiale a rischio specificato. 2 (nuovo) Stabilimenti soggetti a registrazione per il riciclaggio canalizzato 21 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui il sangue di non ruminanti viene raccolto e trasformato per la somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 30, se negli

²⁸ RS 916.307

²⁹ Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti, GU L 198 del 8.8.2023, pag. 1.

³⁰ RS 916.307

³¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 32a.

³² RS 916.307

	stessi stabilimenti non vengono macellati ruminanti né trasformati prodotti di ruminanti. 22 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di suini per la somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 30a, se negli stessi stabilimenti vengono esclusivamente macellati suini e trasformati prodotti a base di suini. 23 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di pollame per la somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 30b, se negli stessi stabilimenti viene esclusivamente macellato pollame e vengono esclusivamente trasformati prodotti a base di pollame. 24 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si trasformano sottoprodotti di non ruminanti per la somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 31, se negli stessi stabilimenti vengono esclusivamente macellati non ruminanti e trasformati prodotti a base di non ruminanti. 3 (nuovo) Stabilimenti soggetti ad autorizzazione per il riciclaggio canalizzato 31 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui il sangue di non ruminanti viene raccolto e trasformato per la somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 30, se nelle stesse aziende i ruminanti vengono macellati separatamente e i loro prodotti vengono trasformati separatamente. 32 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di suini vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 30a, se nelle stesse aziende le altre specie animali vengono macellate separatamente e i loro prodotti animali vengono trasformati separatamente. 33 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di pollame vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 30b, se nelle stesse aziende le altre specie animali vengono macellate separatamente e i loro prodotti vengono trasformati separatamente. 34 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di non ruminanti vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell'articolo 31, se nelle stesse aziende le altre specie animali vengono macellate separatamente e i loro prodotti vengono trasformati separatamente. 35 Stabilimenti di produzione di alimenti per animali che utilizzano farina di pesce, prodotti sanguigni, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame, proteine miste trasformate di non ruminanti, proteine trasformate di insetti e fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale nella composizione di alimenti per animali. 36 Stabilimenti di immagazzinamento in cui vengono immagazzinati materie prime e alimenti composti per animali: a. farina di pesce sfusa; b. prodotti sanguigni sfusi di non ruminanti; c. proteine trasformate sfuse di suini; d. proteine trasformate sfuse di pollame; e. proteine trasformate sfuse di non ruminanti; f. proteine trasformate sfuse di insetti; e. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale sfusi; f. alimenti composti per animali sfusi contenenti materie prime di cui alle lettere a–g.
Allegato 2 (art. 15 cpv. 1) Principi del controllo autonomo 1 L'identificazione dei punti critici di controllo e l'attuazione delle misure di sicurezza vanno garantite mediante:	<i>Allegato 2</i> (art. 15 cpv. 1) Principi del controllo autonomo <i>Rimando fra parentesi nel numero dell'allegato</i>

a. l'identificazione e l'analisi dei potenziali rischi per la salute pubblica e animale in ogni fase del processo di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; nella catena degli alimenti per animali vanno specificatamente valutati i pericoli della contaminazione incrociata con componenti non autorizzate per la specie animale a cui sono destinati gli alimenti per animali; b. la determinazione di aspetti, operazioni o fasi tecnologiche del processo di eliminazione in cui i rischi sanitari possono essere eliminati o ridotti (Critical Control Points, CCP); c. la definizione di valori standard e fasce di tolleranza (criteri CCP) vincolanti e determinanti per la sorveglianza dei CCP; d. la realizzazione di un sistema di sorveglianza (monitoraggio) atto a verificare l'adempimento dei criteri CCP previsti; e. la definizione di misure da adottare qualora il monitoraggio evidenzia l'inadempimento dei criteri CCP; f. la definizione di una procedura di verifica della funzionalità del sistema di controllo (verifica); g. la documentazione relativa ai provvedimenti di cui alle lettere a-f. 2 L'attuazione del sistema di controllo di cui al numero 1 deve essere commisurata ai rischi per la sicurezza e al volume di produzione. 3 Il personale deve conoscere le prescrizioni necessarie alla sicurezza dell'eliminazione. Il responsabile dello stabilimento deve imporne e verificarne l'osservanza.	(art. 15 cpv. 1 e 32j cpv. 1)
Allegato 4 (art. 19 cpv. 2 nonché 20 cpv. 2 e 6) Prescrizioni per la raccolta, l'immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale 1 Identificazione 11 Durante il trasporto un'etichetta applicata al veicolo, al recipiente, al cartone o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente la categoria dei sottoprodotti di origine animale. Sull'etichetta devono inoltre figurare i colori e le diciture seguenti: a. il colore nero e la scritta «destinato solo all'eliminazione/all'incenerimento» oppure «destinato allo sfruttamento energetico e al successivo incenerimento» nel caso di sottoprodotti della categoria 1; b. il colore nero e la scritta «destinato all'alimentazione di (nome della categoria di animali)» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 di cui sia ammessa l'utilizzazione per l'alimentazione di animali carnivori e di uccelli necrofagi (art. 22 cpv. 2); c. il colore giallo e la scritta «non destinato al consumo animale» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 2; d. il colore verde e la scritta «non destinato al consumo umano» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 3. 12 Durante la trasformazione, il materiale delle categorie 1 e 2 che viene sterilizzato a pressione deve essere marcato con triptanoato di glicerina (GHT) rispettando le condizioni seguenti: a. il GHT deve essere aggiunto dopo che il materiale è stato igienizzato ad una temperatura di almeno 80 °C; deve essere garantita una ripartizione uniforme del GHT; b. chi gestisce l'impianto deve poter documentare mediante un sistema di monitoraggio e registrazione che nel materiale trasformato la concentrazione minima di GTH è di 250 mg GTH/ kg di grasso; c. la marcatura con il GHT non è necessaria se dopo la sterilizzazione a pressione il materiale trasformato viene incenerito direttamente nello stesso impianto oppure viene portato all'incenerimento mediante un sistema chiuso. ... 3 Schede d'accompagnamento e decisioni del controllo delle carni 31 Le schede d'accompagnamento devono contenere i dati seguenti:	Allegato 4 (art. 19 cpv. 2, 20 cpv. 2 e 6 nonché 33a cpv. 3) Prescrizioni per la raccolta, l'immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale ... 11 Durante il trasporto un'etichetta applicata al veicolo, al recipiente, al cartone o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente la categoria dei sottoprodotti di origine animale. Sull'etichetta devono inoltre figurare i colori e le diciture seguenti: e. la scritta «Concime organico / per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali da reddito con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte» nel caso del concime, eccetto: 1. imballaggi finiti di peso non superiore a 50 kg destinati al consumatore finale, 2. concime che non contiene sottoprodotti di origine animale diversi dal contenuto dello stomaco e dell'intestino, dal liquame o dai prodotti di cui all'articolo 28; ... 33 Le decisioni del controllo delle carni di cui agli articoli 20 capoverso 2 e 33a capoverso 3 devono contenere i dati seguenti: ...

a. data di prelievo del materiale; b. descrizione del materiale comprendente i dati di cui al numero 11; c. specie animale da cui derivano i sottoprodotti della categoria 3 se questi ultimi sono destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali; d. numero dei marchi auricolari nel caso di pelli e pelami di animali ad unghia fessa; e. peso del materiale; f. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di provenienza; g. nome, indirizzo e numero di controllo dell'impresa di trasporto; h. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione; i. eventualmente tipo e procedimento di trasformazione. 32 La scheda d'accompagnamento deve essere rilasciata in almeno tre copie. L'originale deve essere accluso all'invio fino alla destinazione finale ed essere conservato dal destinatario. Una copia rimane allo stabilimento di provenienza, l'altra all'impresa di trasporto. 33 Le decisioni del controllo delle carni di cui agli articoli 20 capoverso 2 e 34 lettera b devono contenere i dati seguenti: a. data; b. macello; c. tipo di materiale; d. peso del materiale; e. uso previsto; f. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione. 34 Le schede d'accompagnamento per sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati per attività artistiche, per la produzione di trofei, a fini tassidermici o a fini diagnostici, didattici e di ricerca devono contenere i dati seguenti: a. data; b. nome e indirizzo dello spedite e del destinatario; c. tipo di materiale; d. uso previsto. ...	
Allegato 5 (art. 20 cpv. 3 lett. c, 21, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 lett. a e d, 29 lett. a, 30 lett. d, 31 lett. b, 31a lett. d, 32 lett. b, 33 cpv. 1 e 2 lett. a e d nonché cpv. 4, 34a e 35 lett. a) Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale ... 301 Le proteine animali trasformate di mammiferi utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzate a pressione secondo il numero 1. In deroga, si può utilizzare uno dei seguenti metodi: a. il sangue di suini o costituenti del sangue di suini possono essere trattati per la fabbricazione di farina di sangue con uno dei metodi 2-5 o 7 di cui all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011³³. Nell'attuazione del metodo 7 il trattamento termico deve avvenire a una temperatura al centro della massa di 80 °C. ... 37 Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia	Allegato 5 (art. 20 cpv. 3 lett. c, 21, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 cpv. 3 lett. b, 29 lett. a, 30 lett. d, 30a lett. c, 30b lett. c, 31 lett. c, 31a lett. d, 32 lett. b, 33 cpv. 1 e 2 lett. a e c nonché cpv. 4, 34a cpv. 1 e 35 lett. a) Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale ... 301 Le proteine animali trasformate di mammiferi utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzate a pressione secondo il numero 1. In deroga, si può utilizzare uno dei seguenti metodi: a. il sangue di suini o costituenti del sangue di suini possono essere trattati per la fabbricazione di farina di sangue con uno dei metodi 2-5 o 7 di cui all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011³⁴. Nell'attuazione del metodo 7 il trattamento termico deve avvenire a una temperatura al centro della massa di 80 °C. ...

³³ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/893, del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92.

³⁴ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488, del 25 marzo 2022, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.

... 39 Trasformazione in concime non preceduta da fermentazione o compostaggio 391 I sottoprodotti delle categorie 2 e 3 devono essere sterilizzati a pressione secondo il numero 1 prima della trasformazione in concime. 392 In caso di utilizzo di proteine animali trasformate, per la loro fabbricazione si applicano i requisiti di cui al numero 30. 393 Il materiale di partenza della categoria 3 diverso dalle proteine animali trasformate deve essere trattato con uno dei metodi 1–7 di cui all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011. 394 In deroga al numero 393, i sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati nonché resti alimentari, pelli, pelame, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli, prima della successiva trasformazione possono essere sottoposti per almeno un'ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C.	31b (nuovo) Utilizzo di uova e prodotti a base di uova Se non sono conformi alla normativa in materia di derrate alimentari, le uova e i prodotti a base di uova devono essere trasformati come segue: a. con uno dei metodi di trasformazione 1–5 o 7 di cui all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011; oppure b. con un altro metodo che garantisca che i prodotti rispondano alle norme microbiologiche per i prodotti derivati stabilite al numero 38. ... 37 Produzione di alimenti per animali da compagnia ... 394 In deroga al numero 393, i sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati nonché resti alimentari, pelli, pelame, pellicce, setole, piume e peli, prima della successiva trasformazione possono essere sottoposti per almeno 60 minuti a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C. Nel caso di zoccoli e corna, la temperatura minima è di 80 °C. 395 Il liquame è considerato trasformato se è stato sottoposto a un trattamento termico ad almeno 70 °C per almeno 60 minuti. 396 In deroga al numero 391, gli escrementi di insetti possono essere sottoposti a un trattamento termico ad almeno 70 °C per almeno 60 minuti. Se i batteri sporigeni e la tossinogenesi sono identificati come un pericolo rilevante nell'ambito del piano del controllo autonomo di cui all'articolo 15 capoverso 1, è necessario un trattamento finalizzato alla loro riduzione.
--	---